

---

## Notiziario

---

16  
NOV  
2023



Fisco e Tributi

**Allegato**

### **IVA – Split payment: pubblicati gli elenchi validi per il 2024**

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato gli elenchi, validi per l'anno **2024**, delle società controllate dalla P.A. tenute all'applicazione del meccanismo dello *split payment*<sup>1</sup> (scissione dei pagamenti in italiano).

Il regime, lo ricordiamo, era in scadenza a giugno 2023, tuttavia l'Italia ha ottenuto dall'Unione Europea l'autorizzazione ad applicarlo fino al 30 giugno 2026 (vedi [notizia di Fisco e Tributi del 2 agosto 2023](#)).

Come l'anno scorso, i sei elenchi messi in rete si suddividono in:

- società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Gli elenchi 2024, recanti la data di aggiornamento del 20 ottobre 2023, possono essere consultati all'indirizzo [https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split\\_payment/public/#/archivio2024](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2024) ed è possibile effettuare la ricerca di fondazioni, enti pubblici e società presenti negli elenchi tramite codice fiscale. L'aggiornamento avviene in via continuativa nel corso dell'anno.

Come per il passato non sono incluse le Amministrazioni Pubbliche<sup>2</sup>, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (c.d. "elenco IPA") pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).

Gli elenchi aggiornati validi per il 2023 sono disponibili all'indirizzo [aggiornatihttps://www1.finanze.gov.it/finanze3/split\\_payment/public/#/archivio2023](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2023).

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante apposito modulo di richiesta disponibile sul sito.

Gli elenchi delle società e degli enti destinatari dello *split payment* hanno efficacia costitutiva<sup>3</sup>: siccome un soggetto può esservi incluso o escluso in corso d'anno, la relativa disciplina deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell'elenco<sup>4</sup>. A tal fine, negli stessi è prevista un'apposita colonna che riporta la data di inclusione dell'ente, fondazione o società.

Eventuali attestazioni rese dai soggetti che si reputano interessati al meccanismo non hanno rilevanza nei confronti dei fornitori se difformi da quanto pubblicato dal MEF.

---

<sup>1</sup> Articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/72 come modificato dall'articolo 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

<sup>2</sup> Come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

<sup>3</sup> Circolare Agenzia delle entrate n. 27/2017.

<sup>4</sup> Circolare Agenzia delle entrate n. 9/2018.

L'individuazione delle società, delle fondazioni e degli altri enti nei confronti dei quali si applica lo *split payment* per l'anno 2024 si determina sulla base del possesso dei requisiti alla data del 30 settembre 2023<sup>5</sup>.

Come noto, il meccanismo in oggetto pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

In sostanza, il cedente/prestatore emette fattura nei modi ordinari, mentre la P.A. versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l'operazione resa, versando invece l'imposta dovuta direttamente all'Erario.

Sul piano oggettivo, si ricorda che<sup>6</sup> lo *split payment* non riguarda le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d'acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 600/73. Non si applica lo *split payment* – in particolar modo – alle prestazioni rese dagli esercenti arti o professioni.

Nell'ottica di eliminare gradualmente questo meccanismo, a decorrere dal 1° luglio 2025, l'Italia si è impegnata ad escludere dall'ambito applicativo dello *split payment* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB.

Inoltre, l'Italia è tenuta a presentare, entro il mese di settembre 2024, una relazione relativa all'impatto sui rimborsi IVA nei confronti dei soggetti ai quali si applica la scissione dei pagamenti, comprensiva anche del tempo medio necessario per i rimborsi stessi, nonché della valutazione di efficacia dello *split payment* al fine di ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati.

Sul tema, Confindustria e ANCE stanno proseguendo la loro azione presso le sedi politiche e governative, al fine di ottenere l'eliminazione della misura prima della sua scadenza nel 2026, e nel frattempo, pervenire a meccanismi in grado di ridurre i tempi di rimborso del credito IVA a vantaggio delle imprese.

Ciò anche alla luce di quanto previsto dalla legge delega n.111/2023, di riforma del sistema fiscale, che si pone l'obiettivo generarle di accelerare i tempi e le procedure di rimborso dei crediti fiscali.

## PER INFORMAZIONI

Area  
**Fisco e Tributi**

Referenti  
[Aldo Bianchi](#)  
[Adeodato Ceci](#)

TEL **+39 0522 409722**

E.mail [fisco@unindustriareggioemilia.it](mailto:fisco@unindustriareggioemilia.it)

*I nostri specialisti sono a disposizione per chiarimenti e per applicare al caso specifico le informazioni qui riportate*

---

**UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA**

[www.unindustriareggioemilia.it](http://www.unindustriareggioemilia.it) - [info@unindustriareggioemilia.it](mailto:info@unindustriareggioemilia.it)

---

<sup>5</sup> Articolo 5-ter, comma 2, D.M. 23 gennaio 2015.

<sup>6</sup> Già a decorrere dal 14 luglio 2018.